

Proposta di Delibera dell'Ufficio di Presidenza recante
Regolamento per il trattamento previdenziale
dei deputati eletti dalla XVII legislatura

L'Ufficio di Presidenza,

considerato che l'opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento della Camera dei Deputati si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alla istituzione parlamentare;

valutato che il sistema previdenziale contributivo risulta essere quello maggiormente equo in termini economico-finanziari, di etica pubblica e di equità sociale;

ritenuto necessario armonizzare il regime previdenziale dei deputati con quello dei lavoratori pubblici e privati, anche in relazione all'età di maturazione del trattamento previdenziale

delibera

Articolo 1

(Contribuzione dei deputati)

1. Il trattamento previdenziale dei deputati è determinato sulla base del metodo di calcolo previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta legge "Dini"). Si applica, altresì, l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta legge "Fornero").

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, i deputati maturano il diritto a pensione secondo le norme previste dal fondo previdenziale presso cui sono iscritti e si applicano le regole di cui al comma 239, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 2

(Entrata in vigore ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai deputati in carica nel corso della XVII Legislatura.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera il Presidente della Camera, sentito il collegio dei Questori, provvede con suo decreto all'attuazione delle norme di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.